

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 7

del 27/03/2018

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria - Prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

RUGGERO BONTEMPI

LAURA PASTORELLI

PRIMO MENOLFI

DELIA MORANDINI

PAMELA CAPPELLAZZI

GIOVANNI LANDRINI

TROLETTI ANGELA

	Presente	Assente
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
<b>Totali</b>	<b>7</b>	<b>----</b>

Sono altresì presenti i Consiglieri aggiunti sig. Bonetti Simone e sig. Sergio Damiola, che partecipano alla seduta di Consiglio senza diritto di voto.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DR. PAOLO SCELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUGGERO BONTEMPI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 2018.**

Il Sindaco illustra l'argomento segnalando che il Piano Finanziario Tari dell'anno 2018 non presenta significative novità rispetto a quello approvato nel 2017 in quanto i criteri e le percentuali di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono rimasti sostanzialmente invariati: sono stati posti a carico delle utenze domestiche il 51,98% dei costi ed il rimanente 48,02% a carico delle utenze non domestiche.

Il Sindaco specifica che i costi del servizio ammontano complessivamente ad € 301.541,61 e che, pur avendo subito un incremento di circa € 9.000,00 rispetto all'anno 2017, sono coperti integralmente dalle tariffe applicate alle utenze domestiche e non domestiche. Informa, al contempo, che è rimasta invariata al 5% la percentuale di addizionale posta a carico dei cittadini destinata alla Provincia di Brescia.

Inoltre, il Sindaco informa i consiglieri che a breve verrà introdotto il sistema di raccolta puntuale differenziata che dovrebbe consentire al Comune di abbattere l'importo dei costi di smaltimento dei rifiuti.

Il Sindaco conclude affermando che la Società Valle Camonica Servizi S.r.l. sta operando con professionalità ed efficienza nella gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Interviene il consigliere di minoranza Troletti Angela sostenendo che il Piano Finanziario Tari per l'anno 2018 predisposto dalla Società Valle Camonica Servizi va bene se le tariffe per la determinazione del costo del servizio di gestione rimangono immutate.

Il consigliere Troletti preannuncia a nome del proprio gruppo voto favorevole all'approvazione del Piano Finanziario.

Interviene l'assessore Menolfi Primo il quale intende esprimere sentito ringraziamento al Vice Sindaco per aver promosso il progetto inerente la riqualificazione della scuola ed aver ottenuto per detto progetto un contributo regionale pari ad € 1.040.000 su un totale di 1.300.000; grazie al suo impegno la Giunta Comunale si è attivata approvando il progetto presentato per la domanda di contributo. Pertanto, si confida nella possibilità che il prossimo anno il comune di Berzo Inferiore possa avere l'opportunità di dare alla comunità una scuola rinnovata.

Interviene il Sindaco associandosi al ringraziamento nei confronti del Vice Sindaco sig.ra Laura Pastorelli.

Dopo di che, in assenza di interventi;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Visto** l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso di immobili e commisurato alla natura e al valore degli stessi, e l'altro all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015, il quale prevede che *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Atteso** che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore ai fabbisogni standard;

**Preso atto** che, come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29/12/2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata tenendo in considerazione una serie di variabili differenziate a seconda della realtà del singolo comune (tipologia di raccolta, distanza chilometrica dagli impianti di gestione dei rifiuti, densità abitativa, vocazione turistica, ecc.);

**Viste** le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013, pubblicate in data 08/02/2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare per la prima volta con l'applicazione della nuova disposizione;

**Vista**, altresì, la successiva nota di approfondimento di IFEL del 16/02/2018 tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

**Considerato**, inoltre, che le metodologie impiegate nella stima dei fabbisogni standard non tengono conto della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

**Osservato** che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

**Rilevato** che, dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel Piano Finanziario e il valore risultante dalla stima dei fabbisogni standard si evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard nella misura dell'8% circa, e che tale scostamento va considerato alla luce delle metodologie di calcolo precedentemente richiamate;

**Rilevato**, altresì, che il Comune di Berzo Inferiore ha vocazione moderatamente industriale e artigianale che comporta una ricaduta sulla gestione del servizio in termini di operazioni di raccolta e di trasporto;

**Considerato**, inoltre, che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2015;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 14 in data del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 che così dispone: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tassa sui Rifiuti in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

**Considerato** che l'art.1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

**Visto** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani costituito da una parte relativa alle previsioni di costo per l'anno 2018 e da una parte economica nella quale vengono determinate le tariffe distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche;

**Ritenuto** di dover approvare il Piano Finanziario al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a decorrere dal 1° gennaio 2018;

**Ritenuto**, altresì, di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2018, tenendo conto di quanto sopra riportato;

**Richiamato** l'art. 22 comma 2 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nel quale si rimanda, per la determinazione delle scadenze di pagamento, alla delibera di approvazione del Piano Finanziario;

**Ritenuto**, quindi, di stabilire le scadenze degli avvisi di pagamento della tassa sui Rifiuti (TARI) al 31 Luglio 2018 ed al 30 Settembre 2018, derogando al principio generale della riscossione con intervallo di 6 mesi tra una rata e l'altra per ragioni legate all'introduzione dei principi di armonizzazione contabile del Bilancio di Previsione e per la necessità di riscuotere i tributi locali entro l'anno di competenza;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013;

**Con voti** favorevoli 7, astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

1. **Di approvare** il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018 che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **Di approvare**, altresì, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018 come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. **Di dare atto** che è garantita la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario suddetto;
4. **Di delegare** il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del Piano Finanziario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
5. **Di dare atto** che l'applicazione del predetto Piano Finanziario decorre a far data dal 1° Gennaio 2018;
6. **Di dare atto** dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, a maggioranza di voti espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti di cui nr. 7 favorevoli, astenuti e contrari nessuno

**DELIBERA**


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

**Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.00**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio

(dr. Paolo Scelli)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to arch. Ruggero Bontempi

Il Segretario Comunale  
f.to dr. Paolo Scelli

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.), è stata affissa in copia all'Albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Berzo Inferiore, li 15 MAG. 2018

Il Segretario Comunale  
f.to dr. Paolo Scelli

- 
- Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)
- Atto divenuto esecutivo, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il 10' giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato denunce di vizi di legittimità.

Berzo Inferiore, li 15 MAG. 2018

Il Segretario Comunale  
f.to dr. Paolo Scelli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Berzo Inferiore, li 15 MAG. 2018



Il Segretario Comunale  
dr. Paolo Scelli

